PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.524

Cont. n. 860/15/AL – TAR Bari – Regione Puglia / Comune di Latiano c/ Regione Puglia – Accettazione rinuncia con compensazione delle spese.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

Il Comune di Latiano ha presentato ricorso al TAR Puglia — Bari, contrassegnato dal n. 1002/2015, previa istanza cautelare, avverso le determinazioni dirigenziali del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015 e n. 16/2015.

A seguito di relazione del Servizio Scuola Università e Ricerca (nota prot. AOO_162/21/07/2015/0005363), in data 17.7.2015, è stato conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura, che si è costituito in costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Con ordinanza n. 533/2015, il TAR Bari rilevando «che in specie non ricorre una incertezza assoluta sulla provenienza dell'istanza per esserne il contenuto essenzialmente riprodotto nella dichiarazione sostitutiva provvista di firma digitale del legale rappresentante del Comune» - ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Comune di Latiano e, per l'effetto, ha sospeso la determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015, fissando la trattazione di merito dei ricorso all'udienza pubblica del 27.04.2016 (successivamente anticipata al 21.4.2016).

In ottemperanza all'ordinanza su indicata e in attesa della definizione del ricorso nel merito, con D.D. n. 40 del 22/10/2015, la Sezione Scuola Università e Ricerca ha ammesso con riserva il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23/01/2015, entro il termine del 31/03/2016 (successivamente prorogato con nota ministeriale al 15/04/2016), la Sezione ha dovuto procedere alla conferma e all'aggiornamento dell'attualità degli interventi da inserire nell'annualità 2016.

Considerato che

- le risorse da utilizzare per tale annualità sono pari a €. 18.581.208,85;
- nei limiti delle stesse era stato individuato anche l'intervento del Comune di Foggia, di importo pari a €.
 700.000,00, successivamente escluso in quanto già finanziato da altre fonti;
- l'intervento del Comune di Latiano poteva essere inserito nell'annualità 2016 senza ledere gli interessi di altri enti beneficiari, i cui interventi risultano già individuati ai fini dell'inserimento nel Piano 2016;
- il TAR Bari ha accolto l'istanza di sospensione proposta dal Comune di Latiano, con motivazione legata al fumus boni iuris,

la Sezione Scuola Università e Ricerca, con D.D. n. 20 del 3/03/2016 ha ammesso definitivamente il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017, con un punteggio pari a n. 149 punti, al fine di procedere con successivo atto all'inserimento dello stesso nel Piano degli interventi dell'annualità 2016.

Con pec del 6/04/2016, l'avv. Giuseppe Gatti, difensore del Comune di Latiano, ha comunicato la volontà dell'ente locale di rinunciare al ricorso di che trattasi, al fine di evitare ulteriori costi e incombenze per le parti, chiedendo, nel contempo, la disponibilità della Regione Puglia alla compensazione delle spese di giudizio.

Valutato che l'accettazione dell'avversa rinuncia al giudizio pendente dinanzi al TAR Bari, con compensazione delle spese, appare opportuna per l'Amministrazione poiché evita il rischio di esito sfavorevole della causa.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di accettare la rinuncia al ricorso formulata dal Comune di Latiano con compensazione delle spese di causa.

Settore di Spesa: Assessorato alla Formazione e Lavoro — Sezione Scuola Università e Ricerca; Valore della causa: €. 534.570,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 77012002, propone_ l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di autorizzare l'avv. Marina Altamura, difensore della Regione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari illustrato in premessa, ad accettare la rinuncia al ricorso formulata Comune di Latiano, con compensazione delle spese;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
 Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Antonio Nunziante